



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 32

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

179^a seduta (pomeridiana): giovedì 4 giugno 2020

Presidenza del presidente BAGNAI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
LANNUTTI (M5S)	6, 12
PEROSINO (FIBP-UDC)	4
VILLAROSA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	3, 5, 6 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	14

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01426 del senatore Perosino.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Signor Presidente, con il documento in esame il senatore interrogante, dopo aver fatto rilevare la grandissima tradizione italiana nel settore degli spiriti e come il settore abbia registrato a partire dagli anni Settanta un grave calo nei consumi superiore al 60 per cento, chiede di sapere se si intendano adottare misure atte a sostenere il comparto in argomento adottando disposizioni normative a titolo compensativo, quali la riduzione del 2 per cento dei livelli di accisa e l'eliminazione dell'obbligo del contrassegno di Stato sugli spiriti e sui prodotti alcolici intermedi.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si fa presente quanto segue. Le vigenti disposizioni che sovrintendono l'apposizione dei contrassegni di Stato prevedono che taluni prodotti sottoposti ad accisa, destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, obbligatoriamente ne siano muniti. Sono assoggettati al contrassegno di Stato i prodotti alcolici rientranti nei codici NC 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al Regolamento (CE) n. 2658/87 e successive modificazioni, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, nonché la frutta sotto spirito e gli aromi alcolici per liquori o per vini aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto.

Tale obbligo si applica limitatamente ai prodotti destinati alla vendita al consumatore e sottoposti al pagamento dell'accisa sull'alcol etilico o di quella sui prodotti alcolici intermedi. Il contrassegno è applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli del contrassegno. I contrassegni di Stato sono attualmente previsti per i seguenti prodotti: grappe; vini aromatizzati – vermouth; vini liquorosi; acquavite di canna, cereali, frutta, agave; spiriti (liquori); alcol puro; distillato di vino, ivi comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione, la frutta sotto spirito, gli aromi alcolici per liquori o per vini

aromatizzati condizionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto.

I contrassegni di Stato sono strutturati in forma di fascetta e sono forniti agli uffici dell'Agenzia delle dogane dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

L'articolo 3 del decreto ministeriale n. 322 del 2003 prevede quattro tipologie di contrassegni da applicare ai citati prodotti: a) contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all'accisa sull'alcol etilico; b) contrassegno per i prodotti alcolici, diversi da quelli di cui alla lettera c), sottoposti all'accisa sull'alcole etilico; c) contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcol etilico; d) contrassegno per le bevande alcoliche sottoposte all'accisa sui prodotti intermedi.

I contrassegni di Stato in argomento non devono essere confusi con quelli previsti per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, come previsti dai decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. Il contrassegno attesta, quindi, il pagamento dell'accisa sul prodotto contenuto nel recipiente a cui è applicato e, per tale effetto, consente al prodotto di circolare liberamente. Esso, pertanto, assolve alla duplice funzione di garantire il corretto assolvimento dell'imposta oltre che di garantire azioni di controllo e presidio sui prodotti alcolici confezionati in circolazione.

Con riguardo, infine, all'invocata riduzione di accisa nella misura del 2 per cento sui prodotti alcolici, si rileva che essa comporterebbe un onere per il quale andrebbe individuata la necessaria copertura finanziaria.

Rimaniamo tuttavia a disposizione, una volta individuato l'onere disponibile, a ulteriori approfondimenti per intervenire eventualmente.

PEROSINO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ho presentato l'interrogazione all'ordine del giorno perché nella mia Regione ci sono tante ditte significative per il mercato nazionale e anche per l'esportazione.

L'interrogazione è schematica e riassuntiva, ma esaustiva; marchi quali Diageo, Campari, Pernod, Gancia, Bocchino, Martini, Distillerie Berta o Mazzetti sono ditte che contano parecchio in Piemonte e non solo in provincia di Cuneo. È un mercato che registra un calo dei consumi perché lo stile di vita è cambiato: si bevono meno alcolici e superalcolici, ma si beve più vino, soprattutto di qualità. Si tratta, tuttavia, di un settore che produce reddito, fatturato ed occupazione, nonché un grosso gettito all'erario, perché l'accisa supera la metà del prezzo finale: circa il 60 per cento del prezzo di un superalcolico è infatti dato dall'accisa. Ne consegue che anche il 2 per cento di riduzione, pari a 13 milioni totali, può essere significativo per il settore. Sono consapevole del fatto che oggi per il bilancio dello Stato tutto è importante (ci mancherebbe) e mi rendo an-

che conto che se tutti facessero simili richieste sarebbe un assalto alla diligenza, ma sarebbe comunque significativo.

Sul contrassegno di Stato (cerco di dire quello che conosco di quel mercato) e sulla valenza fiscale che aveva un tempo, ricordo che oggi non è più così, perché il sistema di registrazione e versamento dell'accisa è fatto sui documenti e sui registri contabili prima dell'immissione del prodotto. Non è più il contrassegno a stabilire il pagamento dell'accisa, ma è scritto nei registri. Come ho scritto nel testo dell'interrogazione – e mi fa piacere che la questione sia stata posta – il problema concerne il costo, sia pure ridotto, del contrassegno che va comunque acquistato e riguarda la spesa per la manodopera, seppure meccanizzata, di apposizione: sono tutti fattori di spesa che incidono sul prezzo. Per cui mi dichiaro soddisfatto della risposta del Governo e per aver posto un problema che è di interesse. Vedremo nel prosieguo se potremo riprendere l'argomento, perché non credo che sia un tema di poco conto.

Signor Presidente, vi è poi il tema della birra. Come sa prendo sempre spunto dalla vita vissuta e quando nel mio paese, dove si produce vino, la *pro loco* vuole organizzare la festa della birra, io la proibisco, dicendo che essendo produttori di vino non possiamo farla. Inoltre, la birra viene venduta a 4 o 5 euro al bicchiere, mentre il vino viene venduto a 2 euro e per di più la birra gode di vantaggi, com'è scritto anche nell'interrogazione. Dobbiamo veramente difendere il *made in Italy* e lo si fa anche in questo modo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01588, presentata dal senatore Lannutti e da altri senatori.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, si fa riferimento alla questione segnalata dagli onorevoli interroganti e specificatamente alla richiesta di notizie sullo stato di attuazione dell'azione di recupero dei crediti erariali che vedono coinvolti ex vertici dell'ISTAT condannati dalla procura regionale del Lazio della Corte dei conti a risarcire la somma complessiva di 210.364 euro.

Il Dipartimento della ragioneria dello generale dello Stato, per il tramite del proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori, ha comunicato che l'ISTAT ha provveduto ad incassare le somme a titolo di risarcimento comprensive degli interessi maturati dalla sentenza di primo grado, le quali, in esecuzione della sentenza di appello n. 302 del 2018, sono state riversate dall'ente allo Stato.

Tale versamento è avvenuto il 14 febbraio 2020 con mandato n. 384 per la somma di 220.941,76 euro.

Sempre dalle notizie assunte, le spese legali (di primo e secondo grado) non sono state incluse in quanto risulterebbe che sono state pagate dai debitori condannati – non all'ISTAT – mediante un versamento effettuato direttamente al bilancio dello Stato (per il quale quindi non vi era la necessità di procedere al riversamento predetto).

LANNUTTI (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Villarosa per averci fornito una notizia buona per metà. Vorrei incidentalmente ricordare che il signor Biggeri, quando nel 2002 ci fu il cambio dalla lira all'euro, fu costretto dalle denunce delle associazioni dei consumatori (Adusbef, Federconsumatori, Adoc e Codacons, che erano denominate Intesa dei consumatori) a modificare per tre volte i dati ISTAT. Ricordo che l'ex presidente Biggeri era nella cerchia dell'ex presidente Prodi, quindi probabilmente era un po' governativo. Noi facemmo tante battaglie, gli venne consegnato anche un tapiro d'oro da Staffelli della trasmissione «Striscia la notizia» per aver edulcorato quei dati. Allora facemmo quelle denunce e ora mi chiedo perché quelle associazioni dei consumatori non debbano avere il corrispettivo delle spese legali. Ne hanno diritto come afferma la sentenza.

Io mi dichiaro parzialmente soddisfatto, perché almeno l'Erario è stato risarcito, però le associazioni dei diritti dei consumatori non vivono di rendita, ma con il contributo degli iscritti, quindi anche loro devono poter avere soddisfazione. Peraltro, se un soggetto è condannato al pagamento delle spese legali, deve ottemperare a tale imposizione.

Signor Sottosegretario, la ringrazio e sono lieto che almeno l'Erario abbia incassato, ma non sono soddisfatto per la seconda parte della risposta, perché c'è una lesione della sentenza.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Senatore Lannutti, mi impegno ad approfondire la questione delle spese legali, che però non era presente nell'interrogazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01597, presentata dal senatore Bagnai e da altri senatori.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, con il documento in esame i senatori interroganti fanno riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 e, in particolare, chiedono di sapere le ragioni per le quali il regime introdotto dal cennato articolo 44-bis non sia stato ancora oggetto di notifica alla Commissione europea ai fini della verifica della sua compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato.

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. L'articolo 44-bis (rubricato «Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale») del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha previsto – nel caso di aggregazioni tra società che abbiano la sede legale nel Mezzogiorno – la conversione in crediti d'imposta di alcune attività per imposte anticipate che risultino iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione (conversione che avverrebbe dato lungo a un periodo temporale di quattro anni e limitata ad un ammontare non superiore a 500 milioni).

La misura – di carattere generale e non specificamente rivolta ad alcun soggetto – si propone di incentivare operazioni di aggregazione tra società residenti nel Mezzogiorno, ciò proprio per contribuire a superare la situazione strutturale di sottodimensionamento che caratterizza il sistema produttivo del Meridione d'Italia.

L'efficacia di tali disposizioni, in base a quanto previsto al comma 7 del citato articolo 44-*bis*, è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.

In ragione di quanto sopra, pertanto, all'indomani dell'approvazione della norma in esame è stata tempestivamente avviata un'interlocuzione con la Direzione concorrenza della Commissione europea e sono state rappresentate ai servizi della Commissione le ragioni in base alle quali lo schema previsto dalla norma avrebbe potuto essere considerato compatibile con gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, ovvero con il regolamento generale di esenzione adottato dalla Commissione stessa nel 2014 (Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

I servizi della direzione concorrenza della Commissione, pur riconoscendo che il Sud Italia rientra tra le aree svantaggiate e che, pertanto, possono essere destinatarie, ad alcune condizioni, di aiuti di Stato su base regionale, hanno fatto presente che sia il regolamento generale di esenzione, sia le linee guida in materia di aiuti a finalità regionale hanno l'obiettivo esplicito di attrarre nuovi investimenti.

La possibilità di erogare aiuti di Stato nel quadro di tali norme richiede pertanto che vi sia un investimento iniziale in nuove realtà produttive e quindi, da questo profilo, la misura in esame non soddisferebbe tale condizione, dal momento che fornisce incentivi fiscali al consolidamento tra imprese, anche in assenza di un investimento iniziale.

In considerazione di tali valutazioni, pertanto, l'interlocuzione con la Commissione è rimasta su un piano informale, posto che una notifica formale in assenza di convergenza di vedute avrebbe richiesto tempi incompatibili con le esigenze in considerazione, conducendo presumibilmente a una decisione di diniego della compatibilità della misura.

Si evidenzia, da ultimo, che l'articolo 44-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019 è stato di recente integralmente sostituito ad opera dell'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare

in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.

L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale, posto che, a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

La quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione all'ammontare massimo di componenti cui essi si riferiscono. A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso tempo, sempre ai fini della norma in esame, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o ceduti secondo le procedure dell'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o chiesti a rimborso.

Detti crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

PRESIDENTE. In qualità di interrogante, intanto ringrazio il sottosegretario Villarosa e mi scuso per la fatica che gli ho fatto fare. Non posso definirmi soddisfatto politicamente, in quanto ha confermato l'ipotesi che la mancata notifica alla Commissione europea della norma *ex* articolo 44-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019 fosse stata conseguenza di un diniego giunto in via informale dalla Commissione stessa sulla misura varata. Come ogni buono studente, confesso di aver fatto una domanda di cui conoscevo la risposta. Questo non toglie un valore politico alla domanda. Infatti, a maggio 2019, quando fu emanato il cosiddetto decreto crescita sostanzialmente abbiamo girato attorno a un'ipotesi che poi non sarebbe stata concretamente implementabile per un dato anche abbastanza macroscopico, cioè per la richiesta, nel quadro di esenzione generale, che un'operazione del tipo considerato dovesse essere assistita da un'iniezione di nuovo capitale, fundamentalmente da investimenti esteri.

In questo caso mi trovo ad essere insoddisfatto verso un Governo al quale a un certo punto ho tolto la fiducia e quindi so di avere un motivo in più per aver fatto quello che ho fatto. Questo però getta ancora una volta una luce estremamente fosca sul modo in cui un legislatore nazionale deve procedere laddove intenda risolvere, posto che ciò non sia un crimine a prescindere, un problema che i suoi elettori hanno. Suppongo che in democrazia un politico venga eletto per fare gli interessi dei cittadini e che questo non sia necessariamente voto di scambio: io voto qualcuno perché rappresenti i miei interessi; costui fa i miei interessi in sede legislativa e lo rivoto: questa è democrazia. Intanto cerchiamo di stabilire questi concetti.

Se vogliamo orientarci in questo strano sistema tricamerale – Camera, Senato ed Europa, comunque definita – questa vicenda dimostra che è del tutto impossibile. Dovrei avere uno *staff* di venti persone che seguono ogni comma. Ognuno di noi dovrebbe avere – io come Presidente di Commissione, ma ognuno di noi – uno *staff* che vada a seguire in ogni cassetto e su ogni scrivania quello che succede, per sapere da una parte se quello che si sta facendo qui sarà concretamente attuabile e, dall'altra, per sapere se quello che stanno facendo lì avrà poi ricadute tali da limitare il nostro raggio di azione qui.

Sapete bene che comincio a pensare che tutto questo sia profondamente irrazionale. Ringrazio comunque il sottosegretario Villarosa, perché la sua risposta è tecnicamente ineccepibile e poi perché «saetta prevista vien più lenta». In ogni caso, esprimo la mia simpatia e la mia stima per la collaborazione.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Vorrei lasciare agli atti che la risposta è stata costruita insieme agli uffici del Ministro dell'economia e delle finanze e che anch'io, Presidente, ritengo che questa modalità di rapporto con la Commissione europea non sia soddisfacente ed è ancor più difficile che questo tipo di rapporto riesca a soddisfare le opposizioni. Infatti, nel momento in cui non ci sono notifiche certe, visibili e dimostrabili, ma interlocuzioni informali, si arriva a dubbi di possibili oscurantismi creati appositamente per nascondere chissà cosa.

Quindi, condivido le sue osservazioni e farò presente al Ministro dell'economia e delle finanze, come peraltro ho già fatto, che i rapporti con la Commissione europea, soprattutto in questioni così delicate, devono essere formali o almeno il primo approccio deve essere assolutamente formale, in modo tale da poterlo dimostrare e certificare. Condivido le sue preoccupazioni e mi dispiace per la sua insoddisfazione nella risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01601, presentata dal senatore Lannutti e da altri senatori.

VILLAROSA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si fa riferimento all'interrogazione in oggetto, con la quale si chiede di va-

lutare l'abbandono del sistema d'asta marginale dei titoli di Stato per adottarne di più convenienti e se si ritenga possibile vi sia stato in passato un cartello tra i soggetti acquirenti per abbassare i prezzi d'asta.

Al riguardo si fa preliminarmente presente che il Dipartimento del tesoro utilizza fin dal 1992 due diversi meccanismi d'asta per il collocamento dei suoi titoli di Stato. Per i titoli a breve termine (BOT) è adottato il sistema dell'asta competitiva, detta anche asta a prezzi multipli, in base al quale a ogni operatore assegnatario corrisponde il prezzo/rendimento offerto dallo stesso, mentre alla clientela finale i BOT vengono assegnati ad un unico prezzo, il prezzo medio ponderato, indipendentemente dal prezzo dovuto al Tesoro dal singolo intermediario; ciò garantisce l'uniformità di trattamento alla clientela, utile anche al buon collocamento dei titoli stessi. La domanda viene soddisfatta fino ad una quantità fissa predefinita annunciata tre giorni prima dell'asta.

Per i titoli a medio-lungo termine, BTP nominali, BTP'i indicizzati all'inflazione europea, CTZ e CCTeu, è utilizzato il meccanismo dell'asta marginale, detto anche a prezzo uniforme, in base al quale ogni operatore paga lo stesso prezzo, che corrisponde a quello a cui la domanda e l'offerta, quest'ultima fissata dal Tesoro all'interno di un intervallo annunciato tre giorni prima dell'asta, trovano equilibrio (*clearing price*).

Si deve far presente un elemento che caratterizza le aste del debito pubblico italiano a medio-lungo termine che non si rileva nell'interrogazione. Per i titoli emessi con il meccanismo dell'asta marginale, fin dal 2008, a differenza delle aste BOT, è stato introdotto un meccanismo di determinazione discrezionale della quantità offerta – all'interno di un intervallo predeterminato – e quindi del prezzo. Pertanto il prezzo marginale non deriva in maniera automatica dal punto di equilibrio tra la scheda di domanda dei partecipanti e un'offerta fissa prestabilita dal Tesoro, bensì dalla decisione di quest'ultimo circa la quantità da collocare sul mercato, anche al fine di garantire che il prezzo marginale dell'asta non si discosti significativamente dai valori espressi dal mercato secondario sul medesimo titolo. Obiettivo quest'ultimo che in un contesto di mercati caratterizzati da volatilità difficilmente potrebbe essere conseguito offrendo una quantità fissa, come avveniva prima dell'inizio della crisi finanziaria internazionale del 2007/2008. Che l'asta esca in linea con le condizioni a cui lo stesso titolo viene scambiato sul mercato secondario è condizione essenziale per garantire una partecipazione soddisfacente degli investitori finali, oltre ad essere un fondamentale meccanismo di controllo riguardo alle condizioni di convenienza dell'operazione d'asta.

È noto come la letteratura sul disegno ottimale delle aste (*optimal auction design*) si sia cimentata ormai da molti anni sul tema della superiorità di un modello d'asta rispetto ad altri, giungendo alla conclusione che l'identificazione di un sistema ottimale per il venditore è strettamente dipendente dalla tipologia del bene in offerta (divisibile o indivisibile, reale o finanziario, eccetera), dal grado di asimmetria informativa tra il venditore e gli acquirenti e tra gli acquirenti stessi, dal fatto se la vendita sia *una tantum* o un evento ripetuto, nonché da una serie di altri aspetti

che caratterizzano la specificità di ogni singolo caso. Esistono tuttavia alcuni risultati standard di questa letteratura, secondo cui, per chi offre un bene divisibile in asta, il sistema dell'asta a prezzo uniforme, inteso come prezzo marginale, andrebbe preferito per i vantaggi che esso presenta rispetto al sistema dell'asta competitiva a prezzi multipli. Il motivo è basato sul fenomeno del *winner's curse*, che si può tradurre come «maledizione del vincitore». Il vincitore dell'asta può aver ragione di rammaricarsi di aver avuto successo in quanto ha probabilmente sopravvalutato il bene acquistato; per timore di ciò, può essere indotto a fare offerte a prezzi inferiori a quella che è la propria valutazione del bene. Tutti gli operatori partecipanti a un'asta sono consapevoli di questo rischio e tenderanno a calibrare le proprie offerte al ribasso. Nell'asta a prezzi multipli, in cui ogni aggiudicatario paga il prezzo dallo stesso offerto, questo fenomeno si verifica in pieno, mentre nell'asta a prezzo uniforme si riduce significativamente.

In altri termini, la riflessione teorica suggerisce che i comportamenti dei partecipanti all'asta, in quanto agenti razionali, sono completamente endogeni rispetto alle regole dell'asta a cui si apprestano a partecipare. In questo senso i partecipanti modificano le loro strategie in modo da minimizzare il costo dell'aggiudicazione, tenuto conto delle regole che caratterizzano l'asta e non in maniera indipendente da queste ultime. Al riguardo, si possono trovare verifiche empiriche, di comparazione tra i meccanismi dell'asta a prezzo uniforme rispetto a quella a prezzi multipli, alcune delle quali dimostrano la superiorità della prima per l'emittente, altre non rilevano differenze significative e altre infine propendono per un giudizio inverso.

Peraltro che non vi sia un'acclarata e ampia convergenza verso un unico meccanismo d'asta tra i vari gestori del debito in Europa e nel resto del mondo è reso evidente dalla circostanza che entrambi i sistemi sono attualmente in uso. In particolare, il meccanismo d'asta marginale viene utilizzato anche in Paesi con debito pubblico particolarmente elevato e con mercati obbligazionari altamente sviluppati come Stati Uniti e Giappone, mercati che insieme a quello italiano e del Regno Unito (anche quest'ultimo con un meccanismo d'asta marginale per i titoli indicizzati all'inflazione UK) rappresentano un riferimento internazionale per il segmento obbligazionario. Ogni gestore del debito nel tempo evolve i suoi meccanismi di collocamento nell'ottica del miglioramento continuo e del perseguimento delle *best practices* internazionali. Va evidenziato in questo senso che, in un contesto di crisi dei mercati finanziari – come quello vissuto a partire dal 2007 – quasi nessun Paese è ricorso ad un cambiamento della metodologia d'asta e quei pochi che hanno effettuato modifiche, come Irlanda o Polonia, lo hanno fatto introducendo l'asta marginale in sostituzione di quella competitiva.

Nel caso del Tesoro italiano, quindi, la scelta del sistema d'asta con prezzo uniforme per tutte le emissioni di titoli a medio lungo termine appare pienamente in linea con la pratica di molti altri Paesi OCSE, inclusi quelli con mercati maggiormente avanzati, e con la riflessione teorica svi-

luppata sul tema. Peraltro, proprio la scelta di associare questa tipologia d'asta con i titoli a medio-lungo termine risulta essere pienamente coerente con la conclusione che il *winner's curse* è più significativo per beni la cui valutazione è più difficile, in quanto sono proprio i titoli a medio-lungo termine che, essendo caratterizzati da una maggiore volatilità, tendono a dare luogo ad una dispersione dei prezzi d'asta superiore a quella riscontrata per i titoli a breve termine e di conseguenza a maggiori rischi per gli operatori, rendendo quindi maggiormente efficiente l'asta marginale.

Tuttavia, coerentemente con un approccio seguito su numerosi altri aspetti della gestione del debito pubblico, il Tesoro continuerà a monitorare l'evoluzione dei mercati anche al fine di verificare che le tipologie d'asta adottate continuino a garantire gli attuali *standard* di efficienza e ad intraprendere eventuali cambiamenti, ove questi si rendano necessari e convenienti per il Tesoro.

Con riferimento al modello tedesco, cui viene fatto cenno nell'interrogazione, il quale prevede la facoltà della Bundesbank di intervenire in asta, va effettuata una precisazione. La Bundesbank, in realtà, esegue le aste dei titoli di Stato per conto dell'Agenzia federale del debito (Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur), così come la Banca d'Italia (al pari di molte altre banche centrali) gestisce le operazioni d'asta per conto del Tesoro. Il Governo tedesco trattiene un certo ammontare nominale del volume in emissione che può essere successivamente, gradualmente, reintrodotta sul mercato nell'ambito dell'attività condotta sul mercato secondario; tale meccanismo consente, in effetti, una flessibilità per certi versi analoga a quella assicurata in Italia dall'intervallo delle quantità di emissione sopra menzionato, al fine di equilibrare l'offerta di titoli con la domanda del mercato. Sull'ipotesi di cartelli, non si può che ribadire quanto sopra, ossia che il meccanismo di controllo del prezzo garantisce la sostanziale aderenza dei risultati d'asta agli andamenti del mercato secondario e che il mercato secondario dei titoli di Stato italiani è tra quelli caratterizzati da maggiore liquidità.

LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, anch'io ringrazio il sottosegretario Villarosa per l'esauriente risposta teorica. Senza polemica, voglio infatti ricordare che il Tesoro ha sempre scelto alcune banche d'affari di riferimento per il collocamento dei titoli di Stato, sempre le stesse, anche quando qualcuna di esse, tipo Goldman Sachs o altre, venivano condannate per frode fiscale dalla procura di Pescara.

Credo che il presidente Bagnai qualche ricordo l'avrà: noi facemmo la denuncia per la questione del lavaggio dei dividendi, in gergo *dividend washing*, e ci fu una frode fiscale di oltre 4 miliardi. Cosa facevano queste banche? Quando dovevano staccare i dividendi, trasportavano quei titoli in Italia dall'estero o viceversa e, poiché è vietata la doppia imposizione, si prendevano qualcosa come 4 miliardi. Feci una grande polemica. Presentammo delle denunce penali e anche in quell'occasione, quando c'era la signora Maria Cannata a capo del debito pubblico, non c'è stato verso

di dire che se c'erano banche che non si comportavano bene, o che avevano rifilato derivati di Stato con contratti capestro, avremmo forse dovuto dare un segnale di cambiamento che non c'è mai stato. La ringrazio comunque per la risposta da un punto di vista teorico.

L'Italia è stato un Paese formichina. Nel secondo dopoguerra c'è stata la ripresa economica da quella catastrofe, paragonabile alla pandemia attuale, facendo leva sul debito, sui certificati di credito fiscale (le cambiali, le tratte, eccetera) e sulla laboriosità degli italiani, che poi diventano BOT *people*. Ieri c'è stata l'emissione di 16 miliardi di BTP decennali; la domanda è stata superiore a 100 miliardi, non solo dagli speculatori, ma anche dal *retail*. Se abbiamo 1.600 miliardi di risparmi parcheggiati sui conti correnti al tasso di interesse medio (quello della Banca d'Italia è dello 0,37, ma ci sono anche tassi inferiori), significa che avremmo la possibilità interna di finanziare anche la ripresa.

Anche un banchiere come Giovanni Bazoli, che ho combattuto (c'è un processo UBI Banca che sta andando avanti dal 2013), e altri dicono di non ricorrere al MES, che non è un prestito conveniente – come il *mainstream* ci vorrebbe far credere – ma presenta delle condizionalità, come in Grecia, perché è un Trattato e non è che con un tratto di penna si toglie la condizione. Come si fa a toglierla? Se finanziassimo internamente il fabbisogno, credo che potremmo anche emanciparci da quelle forche caudine di Klaus Regling che non vede l'ora che l'Italia e gli italiani si mettano in ginocchio per andare a chiedere il MES. La ringrazio e continuerò ad approfondire la questione.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Villarosa per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,50.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

INTERROGAZIONI

PEROSINO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il settore degli spiriti, che comprende una larghissima famiglia di prodotti di grandissima tradizione storica italiana consumati come aperitivo o come fine pasto, genera per l'economia italiana un valore aggiunto stimabile in poco meno di 4,5 miliardi di euro, con un numero di occupati pari a 228.000 persone, e l'equivalente di 2,6 miliardi di euro di gettito alle casse dello Stato sotto forma di entrate fiscali contributive e di accise;

in Italia, i consumi di spiriti sono strutturalmente in calo a partire dagli anni '70, e solo la categoria «liquori e distillati» ha registrato un calo superiore al 60 per cento;

il settore della birra ha goduto negli ultimi anni di ripetute riduzioni dell'accisa, che è stata ridotta dell'equivalente del 2 per cento, a beneficio di tutto il settore;

il patrimonio economico, sociale e culturale rappresentato dai produttori di aperitivi, liquori, amari, distillati e? a rischio, soprattutto a seguito della decisione del Governo americano di applicare, dal 18 ottobre 2019, dazi compensativi sui liquori e gli spiriti italiani in misura pari al 25 per cento *ad valorem*, che rimarranno invariati almeno fino all'agosto 2020, quando si procederà a una nuova revisione dei prodotti soggetti all'imposta doganale;

i dazi compensativi, in alcuni casi, determinano un aumento del prezzo superiore anche al 35 per cento del valore del bene, che rischia di determinare una perdita occupazionale di quasi 1.000 addetti tra le fila delle piccole e medie imprese, che producono liquori e che esportano negli USA;

il settore degli spiriti e dei prodotti alcolici intermedi è inoltre sottoposto al pagamento del contrassegno di Stato, che però nella pratica non ha più alcuna funzione di «certificazione» né offre particolari condizioni di controllo quanto all'effettivo pagamento dell'accisa (dovuta a monte prima dell'immissione in commercio), ed ha altresì cessato di avere qualunque funzione di certificazione di originalità e autenticità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano assumere disposizioni normative a titolo compensativo, riducendo del 2 per cento il livello di accisa ed eliminando l'obbligo del contrassegno di Stato sugli spiriti e sui prodotti alcolici intermedi, così da sostenere il comparto degli aperitivi, dei distillati e dei liquori, in larghissima parte costituito da im-

prese familiari italiane, prevalentemente piccole e medie, diffuse su tutto il territorio nazionale, vocate alle produzioni tradizionali tipiche del nostro Paese, che hanno senza dubbio titolo ad essere considerate un'eccellenza del *made in Italy* nel mondo.

(3-01426)

LANNUTTI, PESCO, PRESUTTO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'Istituto nazionale di statistica (Istat) è un ente pubblico di ricerca, interamente finanziato dallo Stato, avente per finalità istituzionale il rilevamento e la diffusione dei dati statistici;

con sentenza n. 302/2018, depositata in segreteria il 21 maggio 2018, la Seconda sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei conti, in via definitiva, ha rigettato il gravame proposto dall'ex presidente dell'Istat, Luigi Biggeri, dagli ex direttori generali Olimpio Cianfarani e Giuseppe Perrone, e dall'ex direttore centrale Valerio Terra Abrami, avverso la sentenza n. 1096, emessa dalla Sezione giurisdizionale del Lazio il 7 novembre 2012, con la quale i medesimi, a fronte di un danno erariale quantificato dalla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti in oltre 91 milioni di euro, per parziale prescrizione del medesimo danno, erano stati condannati a risarcire all'erario la somma complessiva di euro 210.364, così suddivisa: per l'ex presidente Luigi Biggeri, 145.384 euro; per l'ex direttore generale Olimpio Cianfarani, euro 47.880; per l'ex direttore generale Giuseppe Perrone, euro 10.260 e per l'ex direttore centrale Valerio Terra Abrami, euro 6.840, oltre spese legali e interessi, anche a favore di Adusbef e di Usi-Ricerca, intervenuti in giudizio *ad adiuvandum* della Procura generale;

l'azione della Procura regionale del Lazio della Corte dei conti era stata originata da un esposto del sindacato Usi-Ricerca presentato nel 2007, in relazione alla mancata applicazione da parte dell'Istat delle sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Istat in sede di raccolta dei dati necessari all'elaborazione delle indagini statistiche (art. 11 del decreto legislativo n. 322 del 1989);

con ricorso proposto in data 4 luglio 2018, l'ex presidente Biggeri, chiedeva la revocazione della citata sentenza n. 302/2018;

previo rigetto, con ordinanza n. 35 del 24 settembre 2018, dell'istanza di sospensiva degli effetti della sentenza impugnata, con decisione n. 10/2020, depositata il 27 gennaio 2020, la Corte dei conti – II Sezione giurisdizionale d'appello, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Biggeri,

si chiede di sapere:

se l'Istat, a distanza di più 2 anni dal deposito della sentenza n. 302/2018 e di 4 mesi dalla pubblicazione della sentenza di revocazione n. 10/2020, a norma del disposto dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, abbia richiesto il pagamento delle somme

oggetto della condanna, e se gli interessati abbiano provveduto al versamento di quanto dovuto;

qualora, invece, l'Istat fosse rimasto inerte fino ad oggi, quali provvedimenti urgenti si intendano attivare, dal momento che le sentenze spietatamente vengono sempre applicate quando si tratta di normali cittadini soccombenti, anche ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni a carico dei responsabili del mancato recupero della suddetta somma, con conseguente eventuale danno erariale.

(3-01588)

BAGNAI, PERGREFFI, URRARO, ARRIGONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, BERGESIO, PIZZOL, LUCIDI, CANTÙ, PIANASSO, CANDURA, SAPONARA, ALESSANDRINI, CAMPARI, ZULIANI, MONTANI, BRIZIARELLI, CASOLATI, BOSSI Simone, PUCCIARELLI, IWOBI, STEFANI, VALLARDI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto «decreto Crescita»), consentiva la trasformazione in credito d'imposta delle DTA (*deferred tax assets*, attività per imposte anticipate) non ancora imputate in diminuzione del reddito disponibile, nel caso di aggregazioni, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, di imprese finanziarie e non finanziarie aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, fino a un massimo di 500 milioni di euro ed entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della norma;

come confermato da numerose fonti di stampa, nelle intenzioni del legislatore la norma era esplicitamente indirizzata a risolvere le note criticità della Banca Popolare di Bari, e più in generale avrebbe potuto fungere da stimolo all'integrazione fra banche popolari, allo scopo di rafforzare il sistema bancario meridionale;

con decisione del 13 dicembre 2019 la Banca d'Italia poneva la Banca Popolare di Bari in amministrazione straordinaria, in ragione delle perdite patrimoniali;

conseguentemente, il 16 dicembre 2019 il Governo emanava il decreto-legge n. 142 (decreto «Popolare Bari»), recante «misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno», che all'art. 1 disponeva l'assegnazione all'Agenzia nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia di contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale di Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., affinché questa promuovesse lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie;

l'8 gennaio 2020 gli onorevoli Zanni, Donato, Grant e Rinaldi si rivolgevano con interrogazione con richiesta di risposta scritta, alla Com-

missione europea, chiedendo se la riluttanza ad utilizzare la norma sulle DTA *ex* decreto-legge n. 34 del 2019 nel salvataggio della Banca Popolare di Bari, fosse stata determinata dal timore di una procedura di infrazione per violazione della norma sugli aiuti di Stato;

il 9 marzo 2020 la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margarethe Vestager, rispondendo all'interrogazione, dichiarava che: «per il momento, la misura prevista non è stata notificata alla Commissione. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di affermare se la misura prevista sia compatibile con le norme sugli aiuti di Stato»;

il 28 aprile 2020 fonti di stampa riportavano che gli uffici del Ministero dell'economia non avevano ancora inviato a Bruxelles le notifiche necessarie per garantire che i provvedimenti presi con i recenti decreti relativi all'emergenza COVID-19 fossero in linea con la normativa europea sugli aiuti di Stato, come modificata dal cosiddetto «Temporary Framework»;

considerato che:

il ritardo nell'applicazione della norma, *ex* art. 44-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, ha determinato una situazione di allarme sui mercati e presso i cittadini, conseguente alla richiesta di amministrazione straordinaria per la Banca Popolare di Bari, e un significativo esborso di denaro pubblico;

l'attuale quadro macroeconomico richiederà il frequente ricorso a interventi pubblici che potendo astrattamente configurarsi come «aiuto di Stato», pur nel contesto normativo modificato dall'adozione del «Temporary framework», imporranno un tempestivo obbligo di notifica alla Commissione europea,

si chiede di sapere cosa motivi l'omessa notifica alla Commissione europea della norma *ex* art. 44-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019 e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere, una volta accertate le responsabilità, per scongiurare che simili episodi, particolarmente pregiudizievoli nell'attuale contesto economico, possano ripetersi in futuro.

(3-01597)

LANNUTTI, PRESUTTO, GAUDIANO, VANIN. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da molti decenni il Tesoro vende i titoli di Stato italiani attraverso il sistema delle aste marginali. In altre parole ogni operatore, tramite le banche, può inviare al Tesoro per via telematica fino a tre domande in relazione a ogni *bond* emesso e fino alle ore 11 di mattina del giorno del collocamento. Ciascuna domanda dovrà prevedere prezzi (rendimenti) diversi. Scaduto il termine, l'accettazione delle domande non è più possibile e il Tesoro provvede a ordinare le richieste ricevute per ciascun *bond* in funzione decrescente di prezzo o crescente di rendimento. Le richieste verranno accolte tutte allo stesso prezzo «marginale», quello più basso.

Esempio: Tizio si propone di acquistare un BTP a dieci anni e con cedola al 2 per cento a 95, Caio a 95,50 e Sempronio a 96. Tutti e tre si vedranno aggiudicare i *bond* a 95, il prezzo più basso offerto, ovvero al rendimento più alto. Una vera e propria anomalia, incomprensibile;

questo sistema si presta a pratiche collusive ai danni del Tesoro. Basta che gli investitori si mettano d'accordo tra loro, facendo sì che anche uno solo di loro offra meno di tutti, che l'affare è fatto. Il prezzo di aggiudicazione si abbassa per tutti, per cui lo Stato colloca il suo debito incassando di meno e mettendo a bilancio un rendimento annuale più alto;

considerato che:

i principali Paesi europei non usano una simile tecnica. La Germania, ad esempio, fissa un *range* compreso tra un prezzo minimo e uno massimo, all'interno del quale le domande vengono accettate;

nel caso il mercato si mostrasse indisponibile a comprare tutti i *Bund* ai prezzi desiderati dal Governo l'asta può andare tecnicamente «scoperta», ovvero non tutti i titoli vengono collocati e la parte non acquistata dai privati viene presa in carico dalla Bundesbank, la banca centrale tedesca. Cosa accaduta più di una volta negli ultimi anni, dati i rendimenti infimi offerti, negativi fino alle medio-lunghe scadenze;

inoltre, a quanto risulta agli interroganti:

l'asta dei titoli decennali di Stato del Tesoro italiano tenutasi a maggio, nonostante abbia avuto una domanda pari a sei volte l'offerta, ha visto dei tassi pari all'1,97 per cento, un'enormità rispetto alla percentuale di mercato reale alla quale sarebbero potuti essere piazzati, come ha rilevato anche il sito esperto in materia finanziaria «Scenari Economici»;

il 12 maggio scorso il Tesoro statunitense ha messo all'asta trentadue miliardi di titoli di Stato Usa a un tasso finale dello 0,712 per cento, a fronte di una aspettativa del Tesoro di 0,7 per cento, ma molto meno di quanto pagato sull'asta precedente, 0,77 per cento, nonostante l'oggettivo periodo di crisi e di necessità impellente di tutti i Paesi, Stati Uniti compresi. Questo perché, in un momento in cui le azioni appaiono evidentemente gonfiate, i titoli obbligazionari privati rischiosi e gli investimenti sulle materie prime ancora più incerti, chi vuole salvare il proprio capitale non ha altro che i titoli di Stato. Ragionamento che vale anche per l'Italia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa pratica, che il Tesoro continua ad adottare a ogni asta, a parere degli interroganti anomala e poco conveniente per il nostro Paese;

se non ritenga che sia giunto il momento, considerato il difficilissimo periodo che il nostro Paese sta attraversando e l'estremo bisogno di risparmio da parte delle finanze pubbliche, di abbandonare le vendite d'asta «marginali» e di iniziare ad adottare metodi d'asta più convenienti, come quello tedesco, per esempio;

se non ritenga che potrebbe esserci stato in passato un cartello tra i vari soggetti acquirenti, facendo così abbassare i prezzi d'asta e aumentare gli interessi che il nostro Paese dovrà versare nei prossimi dieci anni.

(3-01601)

